


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2005 N. 10

**Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria  
2005-2006.**

**pag. 90**

## **LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005 n. 10**

### **Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2005-2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Disciplina della stagione venatoria 2005-2006)

1. Il rilascio del tesserino informatizzato, predisposto dalla Regione Liguria secondo il modello di cui all'allegato A, è subordinato alla riconsegna di quello relativo alla stagione venatoria precedente 2004-2005.
2. Coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione entro e non oltre il 15 ottobre 2005, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di P.S., alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le Associazioni venatorie riconosciute.
3. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'articolo 38 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le giornate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 7 lettera A) punto 2 del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).
5. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o Comprensori Alpini (C.A.) liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regio-

nali relativamente alle giornate ed agli abbattimenti.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2005-2006, si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) dal 18 settembre all'11 dicembre 2005 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

- nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E).

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

- 2) dal 1° ottobre al 30 novembre 2005, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;

- 3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende

praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

- 4) dal 1° dicembre 2005 al 30 gennaio 2006 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui alla lettera A) sono cacciabili le seguenti specie:

- 1) dal 18 settembre all'11 dicembre 2005: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2005;

- 2) dal 18 settembre al 31 dicembre 2005: quaglia, tortora, merlo;

- 3) dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006: cescena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghian-daia, gazza;

- 4) dal 2 ottobre al 30 novembre 2005: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

- Caccia alla volpe:  
è consentita ai singoli cacciatori dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2005 ed il 30 gennaio 2006 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

- Caccia alla pernice rossa ed alla starna:  
per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

- Caccia al fagiano di monte:  
le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

- 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 18 settembre al 18 dicembre 2005 con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- 2) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le Province, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della l.r. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992.

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona

Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

#### F) Orario di caccia:

la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2005, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati, e per la beccaccia come disposto alla lettera A) punto 3 del presente calendario:

- dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
  - dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
  - dal 16 ottobre al 29 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
  - dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
  - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
  - dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
  - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- per l'anno 2006:
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
  - dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

#### G) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

#### H) Allenamento cani:

- 1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto

all'11 settembre 2005, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

- 2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).

#### I) Carniere massimo:

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

##### 1) Selvaggina stanziale:

- fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;
- fagiano di monte: 1 capo.

##### 2) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di :

- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 3 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

È consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1) e 2), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

8. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- beccaccia: 20 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessiva-

- mente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
9. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 7 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
10. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7 della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.
11. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate al comma 7, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

12. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48 comma 1 della l.r. 29/1994.

13. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994.

## Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)



1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 luglio 2005

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**Allegato A  
Tesserino venatorio  
2005/2006**


7


**PRELIEVO GIORNALIERO SELVAGGINA 2005/2006**

Giornate aggiuntive solo da appostamento

Vagante e/o da appostamento



Selezione ungulati

Cinghiale

GIORNO

MESE

		MIGRATORIA		
ATC	STANZIALE	ALLODOLA	CESENA	CODONE
IM1 <input type="checkbox"/>	Fagiano <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IM2 <input type="checkbox"/>	Lepre Comune <input type="checkbox"/>	ALZAVOLA <input type="checkbox"/>	COLOMBAC. <input type="checkbox"/>	FISCHIONE <input type="checkbox"/>
IMCA <input type="checkbox"/>	Pernice Rossa <input type="checkbox"/>	BECCACCIA <input type="checkbox"/>	MERLO <input type="checkbox"/>	FOLAGA <input type="checkbox"/>
SV1 <input type="checkbox"/>	Starna <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUAGLIA <input type="checkbox"/>	GAZZA <input type="checkbox"/>
SV2 <input type="checkbox"/>	Fagiano monte <input type="checkbox"/>	BECCACCINO <input type="checkbox"/>	TORTORA <input type="checkbox"/>	GERMANO R. <input type="checkbox"/>
SV3 <input type="checkbox"/>	Volpe <input type="checkbox"/>	CANAPIGLIA <input type="checkbox"/>	TORDO B. <input type="checkbox"/>	MARZAIOLA <input type="checkbox"/>
SVCA <input type="checkbox"/>	Cinghiale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TORDO S. <input type="checkbox"/>	MESTOLONE <input type="checkbox"/>
GE1 <input type="checkbox"/>	Capriolo <input type="checkbox"/>	CORNACCHIA G. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORETTA <input type="checkbox"/>
GE2 <input type="checkbox"/>	Camoscio <input type="checkbox"/>	CORNACCHIA N. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORIGLIONE <input type="checkbox"/>
SP1 <input type="checkbox"/>	Coniglio S. <input type="checkbox"/>	GALLINELLA ACC. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minilepre <input type="checkbox"/>	GHIANDAIA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Daino <input type="checkbox"/>	PAVONCELLA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.R. <input type="checkbox"/>				

701790



**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
10 del 29 luglio 2005**

*Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Giancarlo Casini ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2005;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 05 luglio 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 109;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 8 luglio 2005;
- e) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 4 agosto 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere Giacomo Conti)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*ai sensi della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la Regione annualmente approva il calendario ed il tesserino relativi all'intera stagione venatoria.*

*Il presente provvedimento approva il calendario e relativo tesserino per la stagione 2005/2006.*

*Nel merito sono state sentite in via consultiva, la Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 24 maggio 2005 e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con nota n. 88502 del 31 maggio 2005, come previsto dall'articolo 34, comma 4 della l.r. 29/1994; successivamente il provvedimento è stato approvato dalla competente Commissione consiliare.*

*La presente proposta di calendario venatorio ricalca, con poche varianti, i calendari approvati nelle ultime stagioni venatorie, rispetto alle cui gestioni non si sono registrati particolari problemi.*

*Dette variazioni possono essere così sintetizzate:*

- all'articolo 1, punto 1.1 lett. a) è stata accolta la richiesta della Provincia di Imperia di rendere fisse le giornate di caccia nel territorio di competenza (mercoledì, sabato e domenica);
- all'articolo 1, punto 1.6 (Orario di caccia), è stata accolta la proposta dell'Università degli Studi di Genova di differenziare l'orario di caccia previsto per la caccia di selezione agli ungulati e quello previsto per la beccaccia da quello generalmente consentito per il resto della selvaggina;
- sempre nell'orario di caccia è stata aggiornata, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale, la data relativa al termine dell'ora legale;
- all'articolo 1, punto 1.9 lett. b) (Carniere massimo giornaliero selvaggina migratoria), viene chiarito il carniere giornaliero consentito sulle specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, considerate nocive;
- all'articolo 1, punto 2 (Carniere stagionale), su richiesta dell'Università degli Studi di Genova, è stata accolta la proposta di inserire il carniere stagionale di 20 capi relativamente alla beccaccia.

*Si osserva, inoltre, quanto segue :*

*l'articolo 1 approva le disposizioni relative al Calendario venatorio ed al relativo tesserino per la stagione 2005/2006 di cui, rispettivamente, agli allegati A e B.*

*L'articolo 2 (Dichiarazione di urgenza), dispone la dichiarazione d'urgenza.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge, che costituisce un adempimento necessario per l'esercizio dell'attività venatoria, possa essere suffragato da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Francesco Bruzzone )*

*Il Disegno di Legge in oggetto, presentato dalla Giunta regionale soltanto in data 5 luglio, cioè in grave ritardo rispetto a quanto disposto dalle Leggi nazionale e regionale, rispecchia nella sua quasi totalità la proposta di legge avanzata dal sottoscritto in data 26 maggio 2005.*

*In tale provvedimento emergono alcune restrizioni, quali il cerniere stagionale della specie Beccaccia, che non appaiono di elevato contenuto tecnico scientifico.*

*Nel suo complesso il parere che lo scrivente intende esprimere è di responsabile approvazione con dubbi causati dalle sopraccitate restrizioni.*

*Appare invece grave e ricco di contenuto politico antivenatorio il non voler risolvere due tra le primarie urgenze che interessano l'inquadramento dell'attività venatoria nel contesto della tutela ambientale e del ragionevole giudizio prelievo della fauna selvatica.*

*Intendo fare riferimento al divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree boscate percorse dal fuoco e al divieto di immettere fauna selvatica proveniente da allevamenti in data successiva al 31 agosto.*

*Nel merito è riconosciuto da tutti che il divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree percorse dal fuoco può essere individuato come una delle ipotetiche cause di incendio.*

*Ciò appare evidente da articoli di cronaca apparsi anche su quotidiani liguri e confermato da formale nota, trasmessa anche all'Assessore regionale competente, prodotta dal Coordinamento Provinciale di Genova del Corpo Forestale dello Stato.*

*A ciò si aggiungono riflessioni tecniche connesse al nocumento che la presenza di Ungulati nelle zone bruciate arreca alla ricrescita della vegetazione. Al tempo stesso l'avifauna migratrice usa notoriamente sorvolare i territori anche della nostra regione indipendentemente dalla caratteristica del territorio sottostante.*

*Si ricorda inoltre l'esistenza di una formale deliberazione del Consiglio di Circostrizione VII Ponente datata 9 giugno u.s. il cui dispositivo "sollecita il Consiglio regionale della Liguria affinché vengano intraprese iniziative tese a diminuire o ridurre il divieto di caccia imposto dall'articolo 10 della Legge 353/2000".*

*Per tutto quanto sopra lo scrivente relatore allega alla presente un emendamento al D.D.L. teso a permettere il prelievo venatorio di ungulati e fauna migratrice in dette aree quale lineare soluzione tecnico scientifica finalizzata alla cancellazione di un ormai riconosciuto rischio di causa di incendi.*

*Relativamente al divieto di produrre ripopolamenti di fauna dopo il 31 agosto lo scrivente intende far rilevare che tale divieto produce un inevitabile aumento della pressione venatoria sulla fauna selvatica stanziata autoctona.*

*Anche in relazione a ciò, ritenendo urgente consentire la compensazione del prelievo di fauna stan-*

*ziale autoctona con l'inserimento di pari soggetti provenienti da allevamenti, viene presentato apposito emendamento aggiuntivo.*

*L'auspicata approvazione da parte del Consiglio regionale dei due emendamenti sopra citati determinerebbe la risoluzione di problemi così evidenti e urgenti che soltanto chi vuol essere cieco può non vedere.*

*La normativa regionale sulla caccia merita di essere rivista anche relativamente a procedure burocratiche che i cacciatori devono seguire nei rapporti con le Province liguri, alla regolamentazione degli appostamenti fissi di caccia, al rifornimento, uso e detenzione dei richiami vivi, allo svolgimento degli esami per il rilascio alla abilitazione dell'esercizio venatorio, alla regolamentazione della caccia nelle zone classificate "valico montano" e in merito alle norme per l'addestramento dei cani.*

*Il contenuto dei due emendamenti che oggi si sottopongono all'esame dell'aula unitamente a quanto sopra è l'asse portante della proposta di legge n. 2 presentata dal sottoscritto in data 12 maggio 2005 ad oggi non ancora affrontata nel merito a causa della posizione contraria assunta dalla maggioranza di centro-sinistra all'interno della competente III Commissione Consiliare.*

*Per concludere in questa fase di voluta estrema urgenza, per non dire con l'acqua alla gola, si auspica una dovuta responsabilità della maggioranza nei rapporti con l'utenza ligure interessata ad avere un corretto rapporto con l'ambiente agro-silvo-pastorale al fine di poter attuare un prelievo correttamente e scientificamente programmato.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Cristina Morelli)*

*Il presente provvedimento contiene il calendario venatorio per la stagione 2005-2006, ricalcando sostanzialmente i calendari licenziati sulle ultime stagioni venatorie dalla Giunta di centro destra.*

*Già nell'introduzione dove si sintetizzano i punti del calendario, si trova la definizione di "nocive" riferito ad alcune specie, termini ormai superati da una cultura che per fortuna non considera più gli animali come "nocivi".*

*Diversi sono i punti che meritano un'attenzione particolare, anche perché sono assolutamente in contrasto con il parere dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica (INFS).*

*A partire dalle tre giornate di caccia (lettera a), comma 1.1, articolo 1) che dovrebbero essere fisse ed indicate da questa Amministrazione, proprio perché l'INFS sottolinea come il dilatare la pressio-*



ne venatoria su cinque giornate possa incrementare la mortalità della piccola fauna selvatica e l'eccessiva dispersione che ne consegue.

Così come è singolare che sulle due giornate aggiuntive alla migratoria (lettera b), comma 1.1, articolo 1) a fronte del parere dell'INFS che sottolinea come "alcune specie migratrici siano sottoposte a un'intensa pressione di caccia", per cui "sarebbe più opportuno analizzare più approfonditamente i dati di carniera, in modo da acquisire gli elementi necessari per valutare gli effetti che le giornate aggiuntive possono comportare. In assenza di questo tipo di informazioni lo scrivente Istituto permane nell'impossibilità di autorizzare l'attività venatoria da appostamento per ulteriori due giornate settimanali."

Anche sulla beccaccia (lettera b) del comma 1.2, articolo 1) l'INFS si esprime chiedendo la chiusura anticipata della stagione venatoria al 31 dicembre, questo per il precario stato di conservazione di questa specie.

D'accordo anche il "club della beccaccia", anche perché un prelievo protratto a lungo termine rischia di compromettere la stessa possibilità di sfruttamento negli anni futuri.

Vista la ridotta consistenza delle popolazioni di Pernice rossa in Liguria, l'INFS scrive "si è del parere che per questo Galliforme sia indilazionabile una riduzione della stagione di caccia e la definizione di forme di prelievo compatibile con le esigenze di conservazione delle popolazioni locali", e chiede di subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di censimenti volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Questi sono solo alcuni dei casi in cui le scelte fatte da questa maggioranza sono nettamente in contrasto con i pareri dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica.

Ricordiamo alla Regione che i pareri di questo Istituto dovrebbero essere la base su cui viene costruito il calendario venatorio, cosa che appare già impossibile confrontando la data di firma del provvedimento con quella in cui è pervenuto il parere dell'INFS.

Inoltre suggeriamo a questa Amministrazione di procurarsi e soprattutto leggersi i calendari venatori appena approvati dalle Regioni Sardegna e Lazio (solo alcuni esempi), sicuramente più attenti e rispettosi del territorio e della fauna di questo atto licenziato da un centro sinistra che altro non ha fatto se non seguire solo le direttive dei cacciatori e della precedente giunta di centro destra.

Relazione di minoranza (Consigliere Franco Orsi)

Il Consiglio Regionale si trova oggi ad affrontare, oserei dire finalmente, un tema quale la regolamentazione della stagione venatoria per la stagione 2005/2006, con un ritardo che è frutto non solo di una cattiva partenza sotto il profilo organizzativo di questa nuova amministrazione ma, soprattutto, di pregiudizi ideologici e di scarsa conoscenza della materia.

Corollario di questa cattiva conoscenza della materia, anche e soprattutto da parte di chi amministra, è il non rendersi conto che un documento come questo, per gli argomenti che tratta e per le ricadute che comporta, riveste un'importanza che va ben oltre gli interessi di una parte, pur considerevole, di cittadini, ma contribuisce in maniera rilevante alla gestione dell'intero territorio ligure.

È per queste ragioni che non ci si può e non ci si deve arroccare su posizioni ideologiche e preconcette, perché questo comportamento è dannoso e pericoloso.

Bisogna che da parte di chi oggi amministra vi sia coraggio di saper cogliere i contributi che meglio possono servire a regolamentare nella maniera più corretta temi importanti e complessi (uno fra tutti, il calendario venatorio) anche se tali contributi vengono offerti da chi non fa parte della stessa parte politica.

È questo, dunque, l'auspicio col quale Noi oggi ci presentiamo al dibattito: da un lato, infatti, si faccia presto e si faccia ogni sforzo per operare al più presto il licenziamento del disegno di legge, ma dall'altro vengano accolti i contributi oggi proposti da questa minoranza sotto forma di emendamenti che, lo dico con sincerità, vanno davvero nella direzione di una migliore organizzazione dell'attività venatoria, nel rispetto di tutti e del territorio.

### 3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O;

### 4. struttura di riferimento

Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica.

